

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 63032 del 03 ottobre 2018 della Polizia Municipale – Servizio Controllo e Tutela del Territorio, con cui sono stati trasmessi gli atti relativi agli accertamenti sull'inquinamento acustico effettuati in data 28 agosto 2018, dalle ore 22.00 alle ore 23.55, nei confronti dello stabilimento balneare in oggetto;

Vista la relazione tecnica n. R11/18 del 05/09/2018 redatta dai tecnici competenti in acustica del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della Polizia Municipale, allegata alla suddetta nota;

Preso atto dai predetti documenti che è stata accertata a carico della società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via ...omissis..., nella persona del legale rappresentante ...omissis..., nato a ...omissis... il ...omissis...e residente a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., titolare dello stabilimento balneare concessione demaniale n. ...omissis..., all'insegna "...omissis...", la violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come contestato con verbale di accertata violazione n. 09/1/18;

ESAMINATA la relazione tecnica n. R11/18 del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale con cui, a seguito delle rilevazioni effettuate dalle 22.00 alle ore 23.55 del 28 agosto 2018, a San Benedetto del Tronto, presso l'immobile sito in viale ...omissis..., si è accertato quanto segue:

DESCRIZIONE DELLA SORGENTE:

- Posizione sorgente/misure: La sorgente di rumore è posta presso l'area esterna sul fronte sud dello stabilimento balneare all'insegna "...omissis..." concessione demaniale n. ...omissis..., sito in viale ...omissis...di questo Comune;

DESCRIZIONE DEI RILEVAMENTI:

- Luogo delle misure: Soggiorno/cucina presso l'abitazione (esp. nord-est) posta al piano terzo dell'edificio con ingresso al civico ...omissis.... Sono state effettuate misure a finestre aperte e chiuse;

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI:

LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO

PUNTO DI MISURA	Ambientale – Residuo = <u>Differenziale</u>	LIMITE	SUPERATO
Soggiorno/cucina piano terzo esp.nord/est Finestre aperte	(54.3 – 50) dB= 4.3 dB	3.0 dB	SI

*“Le misure effettuate durante il periodo di riferimento notturno hanno evidenziato il **superamento del valore limite differenziale di immissione nella condizione di finestre aperte previsto dalla normativa vigente** (cfr. art. 4 comma 1 DPCM 14/11/97)”.*

ATTESO CHE nella suddetta relazione tecnica è precisato che:

- *“Il rumore ambientale derivava principalmente dalla diffusione di musica mediante l'utilizzo di impianti elettroacustici e di amplificazione sonora con le casse posizionate sulla predetta area, e dal vocalist, oltre che dal rumore antropico degli avventori del locale stesso, nonché dal rumore prodotto dal traffico nelle adiacenti infrastrutture stradali”.*
- *“Il rumore residuo era riconducibile al traffico presente nelle adiacenti infrastrutture stradali ed il loro contributo è rimasto pressoché costante durante le rilevazioni. Si dà atto che il rumore residuo è stato misurato dopo l'interruzione dell'intrattenimento musicale.*

RILEVATO, in particolare, il mancato rispetto del valore limite differenziale di immissione in periodo notturno **nella condizione di finestre aperte e di finestre chiuse**, fissato dalla vigente normativa.

VISTA e RICHIAMATA:

- la comunicazione di avvio del procedimento e diffida dirigenziale prot. n. 64773 del 10/10/2018, debitamente notificata in stessa data, con cui la società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via ...omissis... è stata diffidata a (testualmente):

1- A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel luogo dianzi specificato, nell'esercizio delle proprie attività, dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici e di amplificazione sonora, fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam, così come specificato ai successivi punti 2-3-4.

Fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno - dalle ore 6:00 alle ore 22:00 - dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, sempre che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale SIA STATA DEBITAMENTE AUTORIZZATA dai competenti Uffici comunali.

2 – A REALIZZARE prima della riapertura al pubblico per la prossima stagione balneare 2019, presso lo stabilimento balneare di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95) ed acquisendo preventivamente gli eventuali titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, tutti gli INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;

3- A FAR REDIGERE, all'esito dei predetti interventi, una relazione d'impatto acustico post-operam da parte del medesimo tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa prima della riapertura al pubblico per la prossima stagione balneare 2019 dello stabilimento balneare di che trattasi, al Settore in indirizzo ed all'Arpam- Dipartimento di Ascoli Piceno ai seguenti indirizzi p.e.c.: protocollo@cert-sbt.it e arpam.dipartimentoascoli@emarche.it;

4- A MUNIRSI DI PARERE espressamente FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam.

In caso d'inosservanza della superiore diffida o nel caso di mancato deposito della suddetta relazione tecnica post-operam prima della riapertura al pubblico per la prossima stagione balneare 2019 dello stabilimento balneare di che trattasi, ci si troverà costretti ad adottare l'ordinanza sindacale in appresso specificata.

PRESO ATTO delle informazioni acquisite per le vie brevi dalla Polizia Municipale circa l'impossibilità di effettuare controlli presso l'esercizio in argomento, per la verifica delle disposizioni della succitata diffida prot. n.64773 del 10.10.2018, causa chiusura stagionale del suddetto esercizio;

PRESO ATTO della nota prot.n.44439 del 04/07/2019 della Polizia Locale per avvenuta segnalazione scritta, di presunto inquinamento acustico prodotto dallo stabilimento balneare "...omissis...";

VISTI

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 "Testo Unico in materia di commercio";
- Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo";
- l'art. 23 della L.R. Marche n. 28/2001;

VISTI, con riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge n. 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" s.m.i., in particolare gli artt. 9, 6 e l'art. 14 comma 2 lett. b);
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 n. 1675900 e s.m.i. "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 1 MARZO 1991, N. 218600 s.m.i. "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge regionale Marche n. 28 del 14.11.2001 "norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 23;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C. C. n. 178 del 15.10.1969;
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 896 del 24/06/2003, con cui è stato approvato il documento tecnico "criteri e linee guida di cui : all'art. 5, comma 1, punti a),b),c),d),e),f),g),h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001, 28";
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 809 del 10/06/2015 con la quale sono stati modificati i criteri e linee guida approvati con la propria delibera 896/2003;

- il Regolamento comunale sull'inquinamento acustico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19 aprile 2000 e ss.mm. ed ii, ;
- il piano di disinquinamento acustico comunale - piano di zonizzazione-, adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio comunale n° 39 del 19 aprile 2000 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 20.04.2007 immediatamente eseguibile;
- l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

VISTI inoltre:

- la legge regionale 10/11/2009 n. 27–Testo Unico in materia di commercio, in particolare l'art. 63 comma 3 e l'articolo 64 comma 4 lett d);
- il Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio);
- il T.U.L.P.S., in particolare gli artt. 68 -69-80 e 9-10- 17-17ter-17quater;

- CONSIDERATO

- l'inosservanza della diffida dirigenziale prot. n.64773 del 10/10/2018:

- il superamento dei limiti di immissione differenziali in periodo notturno da parte della società "... omissis...", a finestre aperte è stato di **4.3 dB a fronte del limite massimo di legge di 3 dB**;
- che **detto superamento costituisce inquinamento acustico**, che determina implicazioni sanitarie con pregiudizio della salute pubblica, posto che **a)- "il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica"** (cfr. Cass. civ. sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386 – T.A.R. Piemonte sent. n. 00708/2013 reg.prov.coll. – n. 1119/2012 reg. ric.); **b)- "non può neanche mettersi in dubbio l'esistenza di un pericolo per la salute umana poiché secondo i principi della fisica acustica il superamento di 3 dB del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità del rumore cosicché ogni superamento di tale limite è considerato intollerabile da sopportare"** (TAR Toscana 20 gennaio 2014 n. 109); **c)- la stessa quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni rumorose, prodotte da una fonte determinata, in uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche del criterio di tollerabilità – costituisce un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute che deve essere tutelata come "fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività"** (art. 32 Cost.);

RAMMENTATO che "all'amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell'ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all'adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità" (TAR Umbria, sez. I, 26 agosto 2011, sent. n. 271/2011);

VISTO l'art. 9 della legge n. 447/1995.

RICHIAMATI i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ovverosia che:

- **"l'inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, posto che la legge 447/1995 art. 2 comma 1 lettera a) ha ridefinito il concetto dell'inquinamento acustico qualificandolo come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana;"**(in tal senso TAR Puglia, 4 dicembre 2006 n° 5639);
- **"l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica" con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della legge n° 447/95, azionabile dal Sindaco** (in tal senso e da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 21/12/2012 n. 1382 e sent. N. 1119/2012 reg. ric.; TAR Puglia, Lecce Sez I-24 gennaio 2006 n° 488);
- **" il requisito dell'urgenza" va "riferito al pericolo" e non al fatto generatore del rischio (inquinamento acustico) (in tal senso Cons. Stato 2/04/2001 n. 1904);**

- l'esercizio da parte del Sindaco del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall'art. 9 della legge n. 447/1995 è legittimo anche allorché l'ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia; la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27/12/2007 n. 6819 e 02/04/2008 n. 715; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 luglio 2006, n. 3340; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. n. 109 del 20/01/2014 e n. 688 del 17/04/2009 e); in tal senso anche il Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.;

- e altresì quanto riportato nelle sentenze del T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, n. 1792 del 15 novembre 2012 e del T.A.R. Torino Piemonte sez. I, n. 1382 del 21 dicembre 2012 secondo cui:

"2.1. L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevano la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930);

2.2. ...omissis... la legge non prevede un potere amministrativo "ordinario" - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995 (TAR Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; TAR Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663)";

AVUTO riguardo ai seguenti chiarimenti giurisprudenziali:

- "lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 02/04/2008 n. 715 e T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 17/04/2009 n. 688;

- "la previsioni di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, privi di carattere sanzionatorio e diretti invece a far fronte ad una situazione di emergenza in materia di emissioni sonore, specificamente previsti dall'art. 9 della legge 447 del 1995 " (Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.);

RAVVISATA l'urgente necessità, a fronte della violazione accertata dall'Arpam-Dipartimento di Ascoli Piceno unitamente alla Polizia Municipale, di fare fronte al fenomeno d'inquinamento acustico di che trattasi. Urgenza determinata dall'imminente pericolo per la salute pubblica, in specie dei residenti nelle abitazioni viciniori, anche in considerazione:

a)- dell'ubicazione dell'esercizio di che trattasi nel centro abitato;

c)- della sistematicità (non occasionalità) dell'attività in questione;

d)- della mancata osservanza della diffida dirigenziale prot. n 64773 del 10/10/2018 debitamente notificata;

elementi tutti che evidenziano la necessità e l'urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico - si ribadisce- minacciata dall'immissione di rumore superiore ai limiti differenziali stabiliti dalla legge.

RITENUTO pertanto di dover adottare opportuni provvedimenti per l'abbattimento ed il contenimento delle immissioni sonore prodotte dall'esercizio in argomento e quindi, nella contingenza dei fatti acclarati dagli agenti accertatori, in relazione all'urgente necessità di tutela richiesta, di imporre idonee misure tese ad un'azione di contenimento dell'inquinamento acustico che intervengano direttamente sulle sorgenti rumorose disturbanti la quiete pubblica.

CONSIDERATO che, in relazione all'esigenza di prevenire pericoli per la salute pubblica che l'assenza d'interventi solleciti lasciano ravvisare, sia necessario procedere con particolare celerità;

CONSIDERATO che dalla succitata relazione tecnica n. R11/2018 del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale risulta che il superamento del valore limite differenziale d'immissione consentito dalla normativa ha riguardato il periodo notturno (22:00 – 06:00);

RITENUTO pertanto congruo ed adeguato, oltre che efficace per il fine descritto, imporre al responsabile dell'inquinamento acustico accertato di:

- 1- **effettuare idonei interventi di bonifica acustica ed abbattimento del rumore avvalendosi, a tal fine, di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95);**
- 2- **non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam redatta dal tecnico di cui al punto 1;**

VISTA la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e *ss.mm.ii.*;

PROPONE

- Al Sindaco di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, un'ordinanza contingibile ed urgente nei confronti della società “...omissis..., **con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via dei ...omissis...**, nella persona del legale rappresentante **...omissis..., nato a ...omissis... il ...omissis...e residente a San Benedetto del Tronto in via ...omissis...**, titolare dello stabilimento balneare concessione demaniale n. **...omissis...**, all'insegna “...omissis...” sito in viale **...omissis...** di questo Comune;

Il Responsabile del procedimento
Ing.Germano Polidori

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le motivazioni nella medesima esposte;

VISTA la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e *ss.mm.ii.*;

ORDINA

- la “...omissis....”, **con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via ...omissis..., nella persona del legale rappresentante ...omissis..., nato a ...omissis...) il ...omissis...e residente a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., titolare dello stabilimento balneare all'insegna “...omissis...” sito in ...omissis...di questo Comune;**

DI

1 - NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel luogo dianzi specificato, nell'esercizio delle proprie attività, dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici e di amplificazione sonora, fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam, così come specificato ai successivi punti 2-3-4.

Fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno - dalle ore 6:00 alle ore 22:00 - dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, sempre che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale SIA STATA DEBITAMENTE AUTORIZZATA dai competenti Uffici comunali.

2 - REALIZZARE presso l'esercizio di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), tutti gli **INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO** necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;

3 - FAR REDIGERE, all'esito dei predetti interventi, una **relazione d'impatto acustico post-operam** da parte del medesimo tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa al Settore in indirizzo ed all'Apam- Dipartimento di Ascoli Piceno ai **seguenti indirizzi p.e.c.:** protocollo@cert-sbt.it e arpam.dipartimentoascoli@emarche.it;

4 - MUNIRSI DI PARERE espressamente FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam;

fermo restando, comunque, il rispetto dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Dalla suddetta relazione post-operam (punto 3) dovranno risultare:

- la compiuta descrizione degli interventi appositamente realizzati allo scopo;
- esiti e modalità delle misurazioni fonometriche effettuate successivamente al completamento dei sopradetti interventi, che dimostrino ed assicurino il rispetto dei limiti acustici vigenti e la **oggettiva inidoneità** degli impianti e strumentazioni utilizzate a produrre emissioni ed immissioni di rumore superiori a quelle fissate dalla legge.

Detta relazione post-operam dovrà essere trasmessa all'Arpam-Dipartimento di Ascoli Piceno Servizio Radiazioni/Rumore viale della Repubblica n. 34 ed al Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia locale – Servizio Tutela Ambientale, di questo Comune, ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: protocollo@cert-sbt.it - arpam.dipartimentoascoli@emarche.it.

AVVERTE CHE

Per effetto della comunicazione che di esso viene fatta alla S.V., **il presente atto costituisce provvedimento efficace ed esecutivo** e, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 codice penale, **l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 comma 3 Legge 26 ottobre 1995 n° 447, da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00;**

AVVERTE ALTRESI' CHE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni qui ingiunte, **si provvederà inoltre:**

- **ai sensi dell'articolo 650 c.p. a deferire la notizia alla competente Autorità giudiziaria per il perseguimento dei reati all'uopo configurabili.**

Salva ed impregiudicata l'adozione da parte di questo Ente di ulteriori azioni e misure di tutela necessarie a scongiurare il perdurare della situazione di inquinamento acustico per cui è questione, ivi compresi la sospensione e la revoca del titolo autorizzatorio.

INFORMA CHE

1- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA CHE

- Unità responsabile del procedimento istruttorio è il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale;
- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il suddetto Settore, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;
- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, alla:

- **la “...omissis...”, con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via ...omissis..., nella persona del legale rappresentante ...omissis..., nato a ...omissis...) il ...omissis...e residente a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., titolare dello stabilimento balneare all’insegna “...omissis...” sito in ...omissis...di questo Comune;**

Per quanto di rispettiva competenza dispone che sia comunicata a:

- 1)- Polizia di Stato, Comando Guardia di Finanza, Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Municipale, **per la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza e per assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di legge.**
- 3)- Arpam Dipartimento di Ascoli Piceno, a cui si chiede di voler dare il proprio parere in ordine alla relazione di valutazione acustica post-operam che vorrà essere presentata dalla società sopra specificata.

**IL SINDACO
Pasqualino Piunti**